

AGRICOLA PARAELIOS
SPA

☒	Sistema di gestione
☒	Modello di organizzazione
☐	Codice etico
☐	Analisi dei rischi
☐	Procedure
☐	Modulistica



PARTE SPECIALE – SEZ. X – Contrabbando (diritti di confine)
(Art. 25-sexiesdecies del D.Lgs.n.231/01)

MOGC-SPE-24

Organizzazione

AGRICOLA PARAELIOS S.P.A.

LOC VALLECOLICCHIA SNC

POGGIO CATINO - RIETI

Tel. 3462595520

Web : www.

E-Mail : agricolaparaelios@gmail.com

MOGC 231 – PARTE SPECIALE

ai sensi del D.Lgs.n.231 del 8 Giugno 2001 e s.m.i.

Master

✓

Copia controllata

✓

Copia non controllata

×

Numero della copia

02

Emissione DG

Data

Firma

Approvazione DG

Data

Firma

Approvazione ODV

Data

Firma

Stato delle revisioni

Versione	Data	Descrizione	Autore
00	04/01/2022	Prima emissione	KSERVICE SRL
00		Modifiche alla sezione	
00		Modifiche alla sezione	
00		Versione	

Indice generale della sezione

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo – Parte speciale

24	Sezione X: Contrabbando (diritti di confine)
24.1	<i>Introduzione e funzione della parte speciale del reato di contrabbando</i>
24.2	<i>Criteri per la definizione del reato di contrabbando</i>
24.3	<i>Le fattispecie di reato richiamate dal D.Lgs.n.231/2001</i>
24.4	<i>Testo unico della legge doganale-TULD e depenalizzazione (D.Lgs.n.15 gennaio 2016, n. 8)</i>
24.4.1	<i>Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (Art.282)</i>
24.4.2	<i>Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (Art.283)</i>
24.4.3	<i>Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (Art. 284)</i>
24.4.4	<i>Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (Art. 285)</i>
24.4.5	<i>Contrabbando nelle zone extra-doganali (Art.286)</i>
24.4.6	<i>Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (Art.287)</i>
24.4.7	<i>Contrabbando nei depositi doganali (Art.288)</i>
24.4.8	<i>Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (Art.289)</i>
24.4.9	<i>Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (Art.290)</i>
24.4.10	<i>Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (Art.291)</i>
24.4.11	<i>Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (Art. 291-bis)</i>
24.4.12	<i>Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (Art. 291-ter)</i>
24.4.13	<i>Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (Art. 291-quater)</i>
24.4.14	<i>Altri casi di contrabbando (Art. 292)</i>
24.4.15	<i>Circostanze aggravanti (Art.295)</i>
24.5	<i>Le attività sensibili relative al reato di contrabbando</i>
24.6	<i>Organi e funzioni aziendali coinvolte</i>
24.7	<i>Principi e regole di comportamento</i>
24.8	<i>Principi e norme generali di comportamento</i>
24.9	<i>I controlli dell'Organismo di Vigilanza</i>

24.1 Introduzione e funzione della parte speciale del reato di contrabbando (diritti di confine)

La presente parte speciale si riferisce al reato di contrabbando di cui all'Art.25-sexiesdecies del D.Lgs.n.231/2001 e specificatamente ai reati sui **diritti di confine (contemplati nell'Art.34 del "Testo unico doganale" decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43)** e ha come obiettivo che tutti i destinatari, ossia amministratori, dirigenti e dipendenti aziendali nonché consulenti e collaboratori, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dal D.Lgs.n.231/2001 al fine di prevenire il verificarsi dei reati sopra richiamati

In particolare, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- Fornire le regole di comportamento e le procedure che gli amministratori, i dirigenti ed i dipendenti, nonché i consulenti, liberi professionisti e partner aziendali sono tenuti ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello
- Fornire all'Organismo di Vigilanza ed ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con il medesimo, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

24.2 Criteri per la definizione di reato di contrabbando (Art.34 del Testo unico doganale- Diritti di confine)

La fattispecie del reato è posta in relazione alla commissione del **delitto di contrabbando**, aggiunto con l'Art.25-sexiesdecies nel corpus del Decreto Legislativo 231/01 dal D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020 specificatamente ai **diritti di confine**

Il reato di contrabbando consiste nella condotta di chi introduce nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni in materia doganale, merci che sono sottoposte ai diritti di confine.

La rubrica dell'articolo **Art.34" Diritti doganali e diritti di confine** del **"Testo unico doganale"** Decreto del Presidente della Repubblica del 23/01/1973 n. 43 recita:

Si considerano diritti doganali tutti quei diritti che la dogana è tenuta a riscuotere in forza di una legge, in relazione alle operazioni doganali. Tra i diritti doganali costituiscono diritti di confine:

- I dazi di importazione e quelli di esportazione
- I prelievi e altre imposizioni all'importazione o all'esportazione previsti dai regolamenti comunitari e dalle relative norme di applicazione
- Le merci in importazione, i diritti di monopolio, le sovrimposte di confine ed ogni altra imposta o sovrimposta di consumo a favore dello Stato.

In merito poi alle merci soggette ai diritti di confine si riporta l'**Art. 36 "Presupposto dell'obbligazione doganale"** del Decreto presidenziale 23 gennaio 1973:

"Per le merci soggette a diritti di confine il presupposto dell'obbligazione tributaria è costituito, relativamente alle merci estere, dalla loro destinazione al consumo entro il territorio doganale e, relativamente alle merci nazionali e nazionalizzate, dalla loro destinazione al consumo fuori del territorio stesso".

24.3 Le fattispecie di reato richiamate dal D.Lgs.n.231/2001

L'attività normativa si sostanzia nell'introduzione dell'Art.25-sexiesdecies nel D.Lgs.n.231/01 con relative sanzioni per violazioni e l'estensione della responsabilità amministrativa degli enti ad alcuni illeciti commessi nella commissione del delitto di contrabbando che interessano i diritti di confine al fine di evadere tutti quei diritti che la dogana è tenuta a riscuotere in forza di una legge e in relazione alle operazioni doganali.

La rubrica dell'**Art.25-sexiesdecies del D.Lgs.n.231/01** recita:

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote
2. Quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Il reato previsto dall'Art.25-sexiesdecies del D.Lgs.n.231/01 riguarda appunto i diritti di confine presenti all'**Art. 34 "Diritti doganali e diritti di confine"** del Decreto presidenziale 23 gennaio 1973, n. 43.

L'azienda è sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali

A tal fine, ha avviato un progetto di analisi dei propri strumenti organizzativi, di gestione e di controllo, in considerazione dei reati previsti dall' Art. 25-sexiesdecies del Decreto Legislativo 231/01, volto a verificare la rispondenza dei principi comportamentali e delle procedure già adottate alle finalità previste dal Decreto

In considerazione delle caratteristiche societarie ed organizzative, la presente Parte Speciale riguarda i reati previsti dall' Art.25-sexiesdecies del D.Lgs.n.231/01 unitamente ai comportamenti che devono essere tenuti dai soggetti ai quali il Modello ex D.Lgs.n.231/01 è destinato.

24.4 Testo unico della legge doganale-TULD e depenalizzazione D.Lgs.15 gennaio 2016, n. 8

Il TESTO UNICO DELLE LEGGE DOGANALE **TULD** con gli articoli sottoesposti vuole colpire il reato di contrabbando nelle svariate forme e ipotesi in cui può realizzarsi.

- Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (Art.282)
- Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (Art.283)
- Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (Art.284)
- Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (Art.285)
- Contrabbando nelle zone extra-doganali (Art.286)
- Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (Art.287)
- Contrabbando nei depositi doganali (Art.288)
- Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (Art.289)
- Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (Art.290)
- Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (Art.291)
- Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (Art.291-bis)
- Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (Art. 291-ter)
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (Art. 291-quater)
- Altri casi di contrabbando (Art. 292)
- Circostanze aggravanti del contrabbando (Art.295)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, del D.Lgs.n.8 del gennaio 2016 non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda.

Le disposizioni contenute in tale decreto hanno determinato la depenalizzazione, incidendo in numerose leggi speciali tra cui il D.P.R. 43/1973 (T.U.L.D.) e s.m.i. che contempla le diverse ipotesi di contrabbando.

Per effetto della depenalizzazione operata le ipotesi di contrabbando di cui agli Artt. 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292 e 294, costituiscono ormai in toto illecito amministrativo con applicazione di una sanzione pecuniaria che non può essere inferiore ad € 5.000,00 né superiore ad € 50.000,00 (Art. 1, comma 6, D.Lgs.n.8/2016).

24.4.1 Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (Art. 282)

La fattispecie di reato si configura con l'introduzione di merci estere attraverso il confine terrestre in violazione delle prescrizioni, dei divieti e delle limitazioni stabiliti dall'Art. 16 del D.P.R.43.

Art.16. (Passaggio della linea doganale).

Le merci possono attraversare la linea doganale soltanto nei punti stabiliti. Nei casi in cui nel punto di attraversamento stabilito non esista una dogana o una sezione doganale o un posto doganale, il trasporto fra il punto stesso e la località sede dell'ufficio doganale competente deve avvenire, sia per le merci in entrata sia per quelle in uscita, lungo le vie all'uopo prescritte in base al primo comma dell'Art. 9.

Il capo della circoscrizione doganale, con provvedimento motivato, può vietare o limitare il movimento delle merci nei punti di attraversamento della linea doganale durante le ore notturne; può altresì vietare o limitare l'esecuzione, durante le ore predette, di operazioni di carico, scarico o trasbordo di merci nei porti o punti di approdo e negli aeroporti internazionali.

Si riporta il testo dell'Art. 282 del D.P.R.43:

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque:

- Introduce merci estere attraverso il confine di terra in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'articolo 16
- Scarica o deposita merci estere nello spazio intermedio tra la frontiera e la più vicina dogana
- È sorpreso con merci estere nascoste sulla persona o nei bagagli o nei colli o nelle suppellettili o fra merci di altro genere od in qualunque mezzo di trasporto, per sottrarle alla visita doganale
- Asporta merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento, salvo quanto previsto nell'Art. 90
- Porta fuori del territorio doganale, nelle condizioni previste nelle lettere precedenti, merci nazionali o nazionalizzate soggette a diritti di confine
- Detiene merci estere, quando ricorrano le circostanze previste nel secondo comma dell'articolo 25 per il delitto di contrabbando.

24.4.2 Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (Art. 283)

La fattispecie di reato si configura con l'introduzione, attraverso i laghi di confine, di merci estere senza presentare la documentazione di transito e di importazione alla più vicina dogana nazionale di confine.

L'Art. 102 del D.P.R.43 intima infatti ai capitani delle imbarcazioni di corredare le merci estere dai prescritti documenti di transito o di importazione e di presentarle immediatamente alla più vicina dogana nazionale, tranne i casi in cui si tratti di navi con ufficio doganale a bordo.

Art. 102. (Arrivi da laghi).

I capitani delle navi che trasportano merci nel lago Maggiore o nel bacino di Porlezza del lago di Lugano, perché siano introdotte nello Stato, debbono presentarle ad una delle estreme dogane nazionali e non possono attraversare le acque nazionali dei detti laghi se le merci a bordo non sono scortate da bolletta di importazione o di cauzione, a norma degli articoli 133 e 141.

Le merci in arrivo nelle acque del lago di Lugano comprese tra le sponde nazionali e le sponde estere devono dai capitani essere trasportate direttamente e presentate alle dogane stabilite sulle sponde costituenti la linea doganale ai sensi dell'art. 1; quelle in arrivo nel bacino di Porto Ceresio devono, dai capitani, essere trasportate direttamente e presentate alla dogana omonima.

Sono esenti da detti obblighi i capitani delle navi che hanno ufficio doganale a bordo.

Lungo le sponde nazionali dei suddetti tratti del lago di Lugano è proibito ai capitani, salvo il permesso della dogana o caso di forza maggiore, di stare alla cappa, di bordeggiare o di mettersi in comunicazione con la terra in modo che sia agevole sbarcare e imbarcare merci, dove non sono uffici doganali.

Si riporta il testo dell'Art. 283 del D.P.R.43:

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano:

- Che introduce attraverso il lago Maggiore o il lago di Lugano nei bacini di Porlezza, merci estere senza presentarle ad una delle dogane nazionali più vicine al confine, salva l'eccezione preveduta nel terzo comma dell'articolo
- Che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi nei tratti del lago di Lugano in cui non sono dogane, rasenta le sponde nazionali opposte a quelle estere o getta l'ancora o sta alla cappa ovvero comunque si mette in comunicazione con il territorio doganale dello Stato, in modo che sia agevole lo sbarco o l'imbarco delle merci stesse, salvo casi di forza maggiore.

Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

24.4.3 Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (Art. 284)

La fattispecie di reato, a differenza della precedente per il fatto di essere riferita alla movimentazione delle merci per via mare, si configura a carico del capitano della nave nel non rispetto delle indicazioni contenute:

nella sezione terza "Arrivi da mare" del D.P.R.43

Art.104 (Divieti di approdo e di sosta delle navi)

Art.105 (Obbligo del manifesto del carico. Vigilanza)

Art.106 (Requisiti del manifesto del carico)

Art.107 (Presentazione del manifesto del carico)

Art.108 (Presentazione del manifesto di partenza delle dogane estere)

Art.109 (Termine per la consegna del manifesto)

Art.110 (Effetti della mancanza del manifesto)

Art.111 (Sbarco e presentazione delle merci)

Art.112 (Trasbordo delle merci)

nella sezione seconda "Uscita per via di mare" del D.P.R.43:

Art.120 (Manifesto di partenza rilasciato dalle dogane nazionali)

Art.121 (Dispensa dal manifesto di partenza. Lasciapassare per manifesto e manifesto con validità trimestrale)

Art.122 (Stazza netta delle navi)

e in altre disposizioni del D.P.R.43

Art.129 (Esonero dall'obbligo della compilazione e della presentazione dei manifesti delle navi e degli aeromobili)

Art.141 (Bolletta di cauzione e lasciapassare di merci estere)

Art.146 (Spedizione di merci in transito)

Art.16 (Passaggio della linea doganale)

Art.30 (Esercizio della vigilanza nella zona marittima)

Art.254 (Imbarco e trasbordo di provviste di bordo sulle navi)

Si riporta il testo dell'Art. 284 del D.P.R.43:

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano:

- Che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi, rasenta il lido del mare o getta l'ancora o sta alla cappa in prossimità del lido stesso salvo casi di forza maggiore
- Che, trasportando merci estere, approda in luoghi dove non sono dogane, ovvero sbarca o trasborda le merci stesse in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'Art. 16, salvi i casi di forza maggiore
- Che trasporta senza manifesto merci estere con nave di stazza netta non superiore a duecento tonnellate, nei casi in cui il manifesto è prescritto
- Che al momento della partenza della nave non ha a bordo le merci estere o le merci nazionali in esportazione con restituzione di diritti che vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali
- Che trasporta merci estere da una dogana all'altra, con nave di stazza netta non superiore a cinquanta tonnellate, senza la relativa bolletta di cauzione
- Che ha imbarcato merci estere in uscita dal territorio doganale su nave di stazza non superiore a cinquanta tonnellate, salvo quanto previsto nell'Art. 254 per l'imbarco di provviste di bordo.

Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

24.4.4 Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (Art. 285)

La fattispecie di reato si configura a carico del comandante dell'aeromobile nel non rispetto delle indicazioni contenute negli Artt. 114,115,116 e 124 del D.P.R.n.43.

Art. 114. Atterraggi forzati degli aeromobili

Il comandante di un aeromobile, il quale per forza maggiore attraversi il confine in un punto diverso da quelli autorizzati, deve atterrare nell'aeroporto doganale più vicino, situato sulla rotta seguita. Questa norma deve essere osservata anche quando l'aeromobile, pur avendo attraversato il confine in uno dei punti prescritti, sia nell'impossibilità, per forza maggiore, di seguire la rotta regolamentare.

Nel caso di approdo forzato fuori degli aeroporti doganali stabiliti, il comandante dell'aeromobile deve denunciare, entro il più breve termine, l'avvenuto atterraggio al più vicino ufficio doganale o comando della guardia di finanza od altro organo di polizia ovvero al sindaco per le opportune constatazioni e per averne autorizzazione a ripartire. L'autorità avvertita, che non sia la dogana o la guardia di finanza, deve darne immediata partecipazione ad una di queste autorità.

Art. 115. Obbligo del manifesto del carico

I comandanti di aeromobili provenienti dall'estero devono essere muniti del manifesto del carico al passaggio del confine, salvi i casi di esonero. Il manifesto del carico dev'essere subito consegnato alla dogana e con esso deve essere presentato, per i necessari riscontri, il giornale di rotta prescritto dalle disposizioni per la navigazione aerea.

Tale manifesto sarà quello autenticato dalle autorità estere, se l'aeromobile proviene da località nelle quali il manifesto sia prescritto.

Quando circostanze speciali lo esigano, può essere stabilito che i comandanti di aeromobili provenienti da determinate località siano muniti di manifesto vidimato dall'autorità consolare italiana delle località stesse.

Per gli aeromobili provenienti da un aeroporto dello Stato, il manifesto da presentare è quello prescritto dall'Art. 124.

La dogana ha facoltà di chiedere al comandante dell'aeromobile tutti gli altri documenti di bordo.

Art. 116 Requisiti del manifesto del carico

Il manifesto del carico deve indicare:

- a) la marca di nazionalità e quella di immatricolazione e gli altri eventuali contrassegni di identificazione dell'aeromobile*
- b) il nome, il cognome, la residenza e la nazionalità del comandante e il numero del suo brevetto*
- c) il luogo di provenienza*
- d) l'indicazione sommaria del carico e cioè: numero, qualità e marche distintive dei colli e la natura, il peso, la provenienza e la destinazione delle merci*
- e) la descrizione delle provviste di bordo (qualità dei generi e quantità netta) compresi i carburanti ed i lubrificanti*
- f) il numero e specie dei documenti d'origine che accompagnano le merci*

Il manifesto dev'essere scritto con inchiostro, senza correzioni, cancellature o alterazioni e dev'essere sottoscritto dal comandante o da chi per esso immediatamente dopo l'ultima iscrizione.

Non è obbligatoria l'iscrizione sul manifesto dei bagagli che portano i viaggiatori, purché non si tratti di colli commerciali. Nemmeno è richiesta l'iscrizione sul manifesto degli oggetti di dotazione; tali oggetti debbono risultare dai documenti di bordo o da apposito inventario firmato dal comandante.

Mancando anche una sola delle suddette indicazioni il manifesto non è accettato dalla dogana e, in ogni caso, agli effetti del presente testo unico si considera come non presentato.

Art. 124 Manifesto e permesso di partenza

Il comandante di aeromobile, prima della partenza da un aeroporto doganale dello Stato, è obbligato a presentare alla dogana il manifesto, il quale, vidimato dalla dogana medesima dev'essere da lui esibito al direttore dell'aeroporto per ottenere il permesso di partenza.



Si riporta il testo dell'Art. 285 del D.P.R.43:

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il comandante di aeromobile:

- a) Che trasporta merci estere nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, quando questo è prescritto
- b) Che al momento della partenza dell'aeromobile non ha a bordo le merci estere, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali
- c) Che asporta merci dai luoghi di approdo dell'aeromobile senza il compimento delle prescritte operazioni doganali
- d) Che, atterrando fuori di un aeroporto doganale, omette di denunciare, entro il più breve termine, l'atterraggio alle Autorità indicate dall'Art. 114. In tali casi è considerato introdotto in contrabbando nel territorio doganale, oltre il carico, anche l'aeromobile.

Con la stessa pena è punito chiunque da un aeromobile in volo getta nel territorio doganale merci estere, ovvero le nasconde nell'aeromobile stesso allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

Le pene sopraindicate si applicano indipendentemente da quelle comminate per il medesimo fatto dalle leggi speciali sulla navigazione aerea, in quanto non riguardino la materia doganale.

24.4.5 Contrabbando nelle zone extra-doganali (Art. 286)

La fattispecie di reato si configura a carico di chiunque costituisce, nei territori extra doganali di cui all'Art. 2 D.P.R.n.43, depositi di merci estere soggette a diritti di confine non previamente autorizzati o di dimensioni maggiori rispetto a quelle autorizzate.

Nella definizione di “territori extra-doganali” rientrano i territori dei comuni di Livigno e di Campione d'Italia, le acque nazionali del Lago di Lugano, e sono assimilati i depositi franchi di cui agli Artt. 164,166,132, 254 del TULD.

Art. 2 (Territorio doganale e territori extra-doganali)

Il territorio circoscritto dalla linea doganale costituisce il territorio doganale.

Il mare territoriale è considerato come territorio doganale, eccetto per quanto concerne l'impiego ed il consumo dei macchinari, materiali ed altri prodotti di cui all'Art. 132. Agli effetti doganali le acque marittime comprese fra il lido e le linee di base di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1977, n. 816, sono assimilate al mare territoriale

È altresì considerato come territorio doganale lo spazio aereo sottoposto alla sovranità dello Stato

I territori dei comuni di Livigno e di Campione d'Italia, nonché le acque nazionali del lago di Lugano racchiuse fra la sponda ed il confine politico nel tratto fra Ponte Tresa e Porto Ceresio, non compresi nel territorio doganale, costituiscono i territori extra-doganali

Sono assimilati ai territori extra-doganali i depositi franchi, i punti franchi e gli altri analoghi istituti, di cui agli Artt. 132, 164, 166 e 254

Sono fatti salvi gli speciali regimi fiscali vigenti nel territorio della Valle d'Aosta ed in quello della provincia di Gorizia, dichiarati "zona franca" rispettivamente con l'Art. 14 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e con l'Art. 1 della legge 1° dicembre 1948, n. 1438.

Art. 164 (Istituzione ed esercizio dei depositi franchi)

I depositi franchi menzionati nell'Art. 2 possono essere istituiti nelle principali città marittime nonché in località interne che rivestano rilevante importanza ai fini dei traffici con l'estero

L'istituzione e l'esercizio dei depositi franchi sono regolati dalle disposizioni del presente testo unico e, in quanto applicabili, da quelle del testo unico approvato con regio decreto 17 marzo 1938, n. 726.

Art. 166 (Istituzione ed esercizio dei punti franchi)

I punti franchi menzionati nell'art. 2 possono essere istituiti con legge nelle località indicate nel primo comma dell'Art. 164

Con decreto del Presidente della Repubblica, emanato su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con i Ministri per le finanze, per il commercio con l'estero, per i trasporti e l'aviazione civile e per la marina mercantile, sono stabilite le attività commerciali ed industriali che possono essere esercitate in ciascun punto franco e le disposizioni da osservarsi ai fini della disciplina doganale

Le merci introdotte nei punti franchi possono formare oggetto delle manipolazioni usuali previste nel precedente Art. 152, primo comma

Le merci predette possono altresì formare oggetto degli altri trattamenti che per ciascun punto franco sono previsti dalle norme che ne disciplinano il funzionamento. Si osservano, in tali casi, le disposizioni stabilite nell'ultimo comma dell'Art. 165 per i depositi franchi.

Art. 132 (Prodotti impiegati o consumati in mare nell'esercizio di particolari attività)

I macchinari, i materiali e gli altri prodotti destinati ad essere impiegati o consumati in mare, fuori del territorio doganale, nelle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di giacimenti sottomarini di idrocarburi liquidi e gassosi e di altre sostanze minerali, nonché nella costruzione ed installazione di opere fisse e relative pertinenze per l'ormeggio, il carico e lo scarico di navi, nella posa e riparazione di cavi o tubazioni e nelle operazioni di recupero marittimo, sono considerati, agli effetti doganali, usciti in transito, riesportazione o rispeditazione, se esteri, ed in esportazione definitiva, se nazionali o nazionalizzati, anche quando vengono direttamente avviati nelle zone di impiego su natanti di stazza netta non superiore a cinquanta tonnellate ovvero quando, in attesa dell'imbarco, vengono introdotti nelle basi operative a terra delle imprese che eseguono i lavori predetti

PARTE SPECIALE – SEZ. X – Contrabbando (diritti di confine)
(Art. 25-sexiesdecies del D.Lgs.n.231/01)

MOGC-SPE-24

Nelle basi operative a terra è consentito procedere alla manipolazione, allo assiemaggio, alla riparazione ed alla lavorazione dei macchinari, materiali e prodotti di cui al comma precedente

Per la tutela degli interessi fiscali il Ministro per le finanze con proprio decreto, stabilisce le modalità per l'istituzione e la gestione delle basi operative a terra, disciplina il movimento dei macchinari, materiali e prodotti di cui al primo comma fra le basi predette ed i luoghi di imbarco e sbarco nonché fra tali luoghi e le zone di impiego e prescrive le misure da adottarsi per la vigilanza.

Art. 254 (Imbarco e trasbordo di provviste di bordo sulle navi)

I generi costituenti provviste di bordo imbarcati o trasbordati sulle navi in partenza dai porti dello Stato si considerano usciti in transito o riesportazione se esteri ovvero in esportazione definitiva se nazionali o nazionalizzati

La precedente disposizione è applicabile alle navi militari italiane solo quando debbono recarsi in crociera fuori del mare territoriale. È altresì applicabile alle unità italiane e straniere da diporto, a condizione che siano in partenza da un porto marittimo dello Stato con diretta destinazione ad un porto estero e a condizione che la partenza avvenga entro le otto ore successive all'imbarco e sia annotata sul giornale delle partenze ed arrivi per l'imbarco delle provviste di bordo in franchigia doganale e che, in caso di rientro in un porto nazionale, lo scalo nel porto estero risulti comprovato mediante il visto apposto sul giornale nautico dall'autorità marittima o doganale estera; qualora le predette condizioni non si verifichino, i benefici già accordati si intendono revocati e si applicano le sanzioni previste dalle vigenti leggi finanziarie [95]

Quando ragioni di sicurezza fiscale lo esigano, per l'imbarco ed il trasbordo di provviste di bordo sulle navi di stazza netta non superiore a cinquanta tonnellate e su quelle di qualsiasi stazza che non siano in diretta partenza per un porto estero il Ministro per le finanze, con proprio decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, può, sia in via generale sia limitatamente a determinati generi od a determinati quantitativi di essi, escludere l'applicabilità del disposto di cui al primo comma, ovvero subordinata all'osservanza di particolari norme o condizioni. Le provviste di bordo imbarcate o trasbordate a norma dei precedenti commi possono essere consumate nel porto in esenzione dai diritti doganali, prima della partenza della nave, alle condizioni stabilite nell'art. precedente

Nei casi in cui la disposizione del primo comma non è applicabile, i generi imbarcati si intendono destinati al consumo nel territorio doganale.

Si riporta il testo dell'Art. 286 del D.P.R.43:

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque nei territori extra doganali indicati nell'Art. 2, costituisce depositi non permessi di merci estere soggette a diritti di confine, o li costituisce in misura superiore a quella consentita.

24.4.6 Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (Art. 287)

La fattispecie di reato si configura a carico dell'importatore che non destina dolosamente le merci che, pur assoggettate ad una determinata imposizione daziaria, fruiscono di particolari agevolazioni consistenti appunto nella riduzione del dazio, alle particolari finalità dichiarate in sede di richiesta di autorizzazione.

Il regime delle merci la cui immissione in libera pratica è essere assoggettata a dazio ridotto a causa del loro utilizzo particolare è disciplinato dall'Art.82 C.D.C. (Codice Doganale Comunitario-REGOLAMENTO (CEE) N. 2913/92 DEL CONSIGLIO del 12 ottobre 19)

Articolo 82 C.D.C.

1. Le merci immesse in libera pratica fruendo di un dazio all'importazione ridotto o nullo a motivo della loro utilizzazione per fini particolari restano soggette a vigilanza doganale. La vigilanza doganale cessa qualora non ricorrano più i presupposti per la concessione del dazio ridotto o nullo, qualora le merci siano esportate o distrutte oppure la loro utilizzazione per fini diversi da quelli prescritti per l'applicazione del dazio all'importazione ridotto o nullo sia ammessa contro pagamento dei dazi dovuti
2. Alle merci di cui al paragrafo 1 si applicano, per quanto di ragione, gli articoli 88 e 90.

Art. 140 (Rimozione di materiali e macchinari esteri impiegati in particolari usi agevolati.

In caso di rimozione dagli usi agevolati, per qualsiasi destinazione, dei materiali e dei macchinari di provenienza estera, importati definitivamente in esenzione o con riduzione di diritti doganali ovvero con la sospensione del dazio, è dovuto il pagamento dei diritti stessi, calcolati sulla base del valore proprio dei materiali e dei macchinari al momento della loro rimozione e con l'applicazione delle aliquote vigenti in tale momento
Il trattamento di cui al comma precedente non può essere concesso se non a partire dal terzo anno dalla data di emissione della bolletta doganale dalla quale risulta la concessione del beneficio fiscale
Può essere consentita la restituzione al fornitore estero, senza pagamento dei diritti doganali dei quali è stata chiesta la esenzione, la sospensione o la riduzione, dei materiali e dei macchinari di cui al primo comma non utilizzati negli usi od impieghi agevolati, oppure rimossi dagli usi od impieghi medesimi prima che sia intervenuto il riconoscimento del beneficio da parte del Ministero delle finanze
I materiali ed i macchinari rimossi dagli usi od impieghi agevolati perché riconosciuti fuori uso, possono essere ridotti in rottami, sotto la vigilanza finanziaria ed assoggettati, agli effetti del primo comma, al trattamento proprio dei corrispondenti rottami provenienti dall'estero
Può essere consentito il trasferimento dei materiali e dei macchinari ad altri impieghi od usi agevolati. Per tale trasferimento deve essere corrisposta l'eventuale differenza tra i diritti doganali determinati, per ciascun tributo, sulla base dei criteri indicati nel primo comma e l'ammontare dei diritti medesimi dei quali nel nuovo impiego od uso è prevista l'esenzione, la sospensione o la riduzione.

Si riporta il testo dell'Art. 287 del D.P.R.43:

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque dà, in tutto o in parte, a merci estere importate in franchigia e con riduzione dei diritti stessi una destinazione od un uso diverso da quello per il quale fu concessa la franchigia o la riduzione, salvo quanto previsto nell'Art. 140.

24.4.7 Contrabbando nei depositi doganali (Art. 288)

La fattispecie di reato si configura a carico di un concessionario di un magazzino doganale di proprietà privata il quale vi detenga merci estere in assenza della dichiarazione di introduzione di cui all'Art. 150 D.P.R.n.43 o tali merci non risultano dichiarate nei registri contabili del deposito doganale Art. 105 C.D.C. (Codice Doganale Comunitario-REGOLAMENTO (CEE) N. 2913/92 DEL CONSIGLIO del 12 ottobre 19)

Art. 150 (Entrata delle merci in deposito)

La domanda per l'introduzione delle merci in deposito deve essere fatta con dichiarazione scritta, in conformità dell'Art. 57.

Eseguito l'accertamento, la dogana converte la dichiarazione in bolletta, facendone annotazione nei propri registri.

Per le merci introdotte nei magazzini di proprietà privata deve essere prestata una cauzione corrispondente al complessivo ammontare dei diritti dovuti e delle spese.

Articolo 105 C.D.C (Contabilità di magazzino)

La persona indicata dall'autorità doganale deve tenere, nella forma approvata da detta autorità, una contabilità di magazzino di tutte le merci vincolate al regime del deposito doganale. Una contabilità di magazzino non è necessaria quando un deposito pubblico è gestito dall'autorità doganale. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 86, l'autorità doganale può rinunciare alla contabilità di magazzino quando le responsabilità di cui all'articolo 101, lettere a) e/o b) incombono esclusivamente al depositante e le merci sono vincolate al regime in base ad una dichiarazione scritta nel quadro della procedura normale o ad un documento amministrativo, conformemente all'articolo 76, paragrafo 1, lettera b).

Articolo 99 C.D.C. (Deposito doganale)

Il deposito doganale può essere un deposito pubblico o un deposito privato. Si intende per:

-deposito pubblico un deposito doganale utilizzato da qualsiasi persona per l'immagazzinamento delle merci

-deposito privato un deposito doganale destinato unicamente ad immagazzinare merci del depositario

Il depositario è la persona autorizzata a gestire il deposito doganale. Il depositante è la persona vincolata dalla dichiarazione di assoggettamento delle merci al regime del deposito doganale oppure quella cui i diritti e gli obblighi di tale persona sono stati trasferiti.

Si riporta il testo dell'Art. 288 del D.P.R.43:

Il concessionario di un magazzino doganale di proprietà privata, che vi detiene merci estere per le quali non vi è stata la prescritta dichiarazione d'introduzione o che non risultano assunte in carico nei registri di deposito, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti.

24.4.8 Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (Art. 289)

Si riporta il testo dell'Art. 289 del D.P.R.43:

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque introduce nello Stato merci estere in sostituzione di merci nazionali o nazionalizzate spedite in cabotaggio od in circolazione.

Nota. Si intende per cabotaggio la prestazione di servizi di trasporto nazionale da parte di un'impresa stabilita in un altro Stato. Il trasporto di cabotaggio si esaurisce interamente nell'ambito nazionale con prelevamento e consegna della merce nel nostro Paese.

24.4.9 Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (Art. 290)

Si riporta il testo dell'Art. 290 del D.P.R.43:

Chiunque usa mezzi fraudolenti allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci nazionali che si esportano, è punito con la multa non minore di due volte l'ammontare dei diritti che indebitamente ha riscosso o tentava di riscuotere, e non maggiore del decuplo di essi.

24.4.10 Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (Art. 291)

La fattispecie di reato si configura nelle fasi di temporanea esportazione, temporanea importazione, reimportazione e riesportazione di merci e finalizzata esclusivamente all'evasione dei diritti di confine.

(Esempio un modo fraudolento senza alcuna manipolazione delle merci è importare temporaneamente beni di un determinato genere o valore commerciale e successivamente riesportare beni inferiori per qualità o per valore commerciale)

Si riporta il testo dell'Art. 291 del D.P.R.:

Chiunque nelle operazioni di importazione o di esportazione temporanea o nelle operazioni di riesportazione e di reimportazione, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiali ovvero usa altri mezzi fraudolenti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte l'ammontare dei diritti evasi o che tentava di evadere.



24.4.11 Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (Art. 291-bis)

La fattispecie di reato si configura nell' introdurre, vendere, trasportare, acquistare o detenere nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi.

Si riporta il testo dell'Art. 291-bis:

1. Chiunque introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali è punito con la multa di euro 5 per ogni grammo convenzionale di prodotto, come definito dall'articolo 9 della legge 7 marzo 1985, n. 76, e con la reclusione da due a cinque anni
2. I fatti previsti dal comma 1, quando hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato estero fino a dieci chilogrammi convenzionali, sono puniti con la multa di euro 5 per ogni grammo convenzionale di prodotto e comunque in misura non inferiore a euro 516.

24.4.12 Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (Art. 291-ter)

La fattispecie di reato si configura se nell'introdurre, vendere, trasportare, acquistare o detenere nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi sono correlati altre circostanze o comportamenti delittuosi sotto descritti

Si riporta il testo dell'Art. 291-ter:

1. Se i fatti previsti dall'articolo 291-bis sono commessi adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato, la pena è aumentata [c.p. 64].
2. Nelle ipotesi previste dall'articolo 291-bis, si applica la multa di euro 25 per ogni grammo convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette anni quando:
 - a) Nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l'impunità del reato, il colpevole faccia uso delle armi o si accerti averle possedute nell'esecuzione del reato
 - b) Nel commettere il reato o immediatamente dopo l'autore è sorpreso insieme a due o più persone in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia
 - c) Il fatto è connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione
 - d) Nel commettere il reato l'autore ha utilizzato mezzi di trasporto, che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee ad ostacolare l'intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumità
 - e) Nel commettere il reato l'autore ha utilizzato società di persone o di capitali ovvero si è avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 agosto 1993, n. 328, e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l'Italia aventi ad oggetto il delitto di contrabbando
3. La circostanza attenuante prevista dall'articolo 62-bis del codice penale, se concorre con le circostanze aggravanti di cui alle lettere a) e d) del comma 2 del presente articolo, non può essere ritenuta equivalente o prevalente rispetto a esse e la diminuzione di pena si opera sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

24.4.13 Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (Art. 291-quater)

La fattispecie di reato si configura quando più persone si associano per commettere i delitti previsti dall'articolo 291-bis consistenti nell' introdurre, vendere, trasportare, acquistare o detenere nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi.

Si riporta il testo dell'Art. 291-quater:

1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni
2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni
3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più
4. Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.
5. Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

24.4.14 Altri casi di contrabbando (Art. 292)

Si riporta il testo dell'Art. 292 del D.P.R.:

Chiunque, fuori dei casi preveduti negli articoli precedenti, sottrae merci al pagamento dei diritti di confine dovuti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti medesimi.

24.4.15 Circostanze aggravanti del contrabbando (Art.295)

Si riporta il testo dell'Art. 295 del D.P.R.:

1. Per i delitti previsti negli articoli precedenti, è punito con la multa non minore di cinque e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque, per commettere il contrabbando, adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato.
2. Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione da tra a cinque anni:
 - a) Quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, il colpevole sia sorpreso a mano armata
 - b) Quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, tre o più persone colpevoli di contrabbando siano sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapponere ostacolo agli organi di polizia
 - c) Quando il fatto sia commesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione
 - d) Quando il colpevole sia un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita.
3. Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione fino a tre anni quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è maggiore di 49.993,03 Euro.

24.5 Le attività sensibili relative ai reati di diritti di confini

L'Art. 6, comma 2, lettera a) del D.Lgs.n.231/2001 indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione e di gestione previsti dal decreto, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili" o "a rischio", ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal D.Lgs.n.231/2001

L'analisi svolta nel corso del Progetto ha permesso di individuare le attività della Società che potrebbero essere considerate "sensibili" con riferimento al rischio di commissione dei reati richiamati dall'Art. 25-sexiesdecies del D.Lgs.n.231/2001.

Con l'Art.25-sexiesdecies le stesse aree aziendali sono quelle più sensibili e quindi da monitorare in riferimento ai reati per l'evasione dei diritti di confine.

Le aree a rischio "diretto" coprono l'intera area amministrativa-contabile di un ente in modo particolare quelle di enti che svolgono attività di natura industriale, specie se importa frequenti scambi commerciali con l'estero o le Società di servizi che operano nei settori dei trasporti e delle spedizioni transfrontaliere.

24.6 Organi e funzioni aziendali coinvolte

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, le seguenti:

- Gestione fatturazione
- Gestione amministrativa
- Gestione di attività collegate ad import ed export
- Gestione fornitori
- Gestione acquisti
- Attività di gestione del personale.

Eventuali integrazioni delle suddette Aree a Rischio potranno essere disposte dall'Amministratore Delegato al quale viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

24.7 Principi e regole di comportamento

Tutti i Processi Sensibili devono essere svolti conformandosi alle leggi vigenti e al codice di condotta aziendale nonché alle procedure aziendali, ai valori e alle regole contenute nel Modello

In linea generale, il sistema di organizzazione della Società deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli, in particolare per quanto attiene l'attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative

24.8 Principi e norme generali di comportamento

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico degli Organi Sociali aziendali (e dei Destinatari, Dipendenti, e Consulenti/Partner nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte) di:

- Porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate
- Violare i principi e le procedure esistenti in azienda e/o previste nella presente Parte Speciale

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- Tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività amministrativo-contabile
- Assicurare che il processo di assunzione ed impiego del personale del settore amministrativo sia motivato da effettive necessità aziendali, che sia condotto in maniera trasparente e documentabile e che sia basato su criteri non arbitrari e quanto possibile oggettivi.
- Assicurare l'esistenza nell'impresa di un sistema sia organizzativo, sia amministrativo-contabile adeguati e che ricomprendano anche un sistema gestionale efficace.

24.9 I controlli dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai poteri e doveri dell'Organismo di Vigilanza e il suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli sulle attività potenzialmente a rischio di commissione dei reati di cui alla presente Parte Speciale, commessi nell'interesse o a vantaggio dell'azienda, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello

Tali verifiche potranno riguardare, a titolo esemplificativo, l'idoneità delle procedure interne adottate, il rispetto delle stesse da parte di tutti i destinatari e l'adeguatezza del sistema dei controlli interni nel suo complesso

I compiti di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati tributari sono i seguenti:

- Proporre che vengano costantemente aggiornate le procedure aziendali relative alla prevenzione dei reati alla presente Parte Speciale
- Monitorare sul rispetto delle procedure per la prevenzione della commissione di reati per l'evasione dei diritti di confine in costante coordinamento con le funzioni di direzione ed amministrazione del personale
- Esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi sociali, da terzi o da qualsiasi esponente aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.